

SOS Dirigenti scolastici

Guide pratiche per affrontare i problemi quotidiani

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI: UNO STUDIO DI CASO

GABRIELLA CHISARI

- **Tipologie di accesso agli atti**
- **Uno studio di caso**
- **Scuola e accesso agli atti**
- **Iter procedurale**
- **Nel caso in questione cosa fa la scuola**
- **Normativa di riferimento**



Nell'ambito dell'attività strettamente amministrativa della scuola risultano fondamentali le disposizioni relative all'**accessibilità agli atti**. Queste disposizioni sono volte a favorire la **partecipazione**, la **trasparenza** e l'**imparzialità** dell'azione amministrativa e tutelano l'**interesse conoscitivo** di tutti i soggetti della società civile, in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge. Non è inusuale, pertanto, che un'istituzione scolastica riceva richiesta di accesso ad atti amministrativi, quali verbali, compiti, graduatorie, gare e vari documenti relativi ai sempre più numerosi adempimenti in carico alle scuole. Il diritto di accesso va tuttavia sempre coniugato con l'altrettanto rilevante valore del rispetto della **privacy** dei soggetti coinvolti, secondo le disposizioni legislative.



TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI

- **“accesso documentale”** o **“accesso procedimentale”** - introdotto dalla **legge 241/1990** - che permette a chiunque di prendere visione e richiedere copia di documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione, purché il richiedente sia titolare di un **interesse diretto, concreto e attuale** rispetto al documento stesso.
- **“accesso civico”**, previsto dal **D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 5**, che consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in una apposita sezione dei propri siti web istituzionali denominata **amministrazione trasparente**, nei casi in cui gli stessi non siano stati già pubblicati.
- **“accesso civico generalizzato”**, innovazione introdotta dal **D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97**, (noto anche come **FOIA** - Freedom of Information Act), che consente a chiunque di richiedere dati e **documenti ulteriori** rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, **senza essere necessariamente portatore di un particolare e specifico interesse**.



UNO STUDIO DI CASO

In un Istituto superiore uno studente con sospensione del giudizio non supera l'esame e risultando pertanto **non promosso**. I genitori chiedono l'accesso agli atti, ai sensi della legge 241/1990, richiedendo i verbali degli scrutini e tutte le prove, griglie di valutazione e copie dei compiti scritti non solo del proprio figlio ma anche di altri due studenti che hanno sostenuto le prove e hanno ottenuto la promozione, al fine di proporre ricorso a tutela del minore, ritenendo i genitori che il proprio figlio sia stato valutato ingiustamente al confronto dei compagni che hanno sostenuto le stesse prove.



SCUOLA E ACCESSO AGLI ATTI

- L'Istituzione scolastica, tanto pubblica quanto privata, è soggetta alle norme generali dell'azione amministrativa stabilite dalla Costituzione Italiana agli artt. 97 e 98. L'art. 97, 2° co. In cui dispone che: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".
- L'Istituzione scolastica è una Pubblica Amministrazione e, come tale, è pienamente soggetta alle norme in tema di **trasparenza** e egualmente destinataria, delle ulteriori norme finalizzate al rispetto della **riservatezza** della persona.
- Il diritto di accesso agli atti costituisce anche nella scuola lo strumento di attuazione della **effettiva partecipazione** dei soggetti interessati all'attività amministrativa e la **concreta esplicazione del diritto all'informazione amministrativa**.

Attenzione: Il diritto di accesso va comunque coniugato con l'altrettanto rilevante valore del rispetto della privacy dei soggetti coinvolti.



ITER PROCEDURALE

- La richiesta di accesso documentale, ai sensi della legge 241/1990, va presentata all'amministrazione che detiene il documento e deve essere opportunamente **motivata**.
- La pubblica amministrazione, ovvero la scuola, deve decidere **entro 30 giorni** (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta (ma è opportuno dare esplicita comunicazione del diniego).
- Requisito fondamentale: il richiedente deve essere titolare di un **interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso**.
- Il diritto all'accesso è espressamente **negato** qualora dalla divulgazione dei documenti possa derivare una lesione (...), quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche.
- L'amministrazione, prima di rispondere positivamente, deve verificare ed informare eventuali **controinteressati** che potrebbero avere pregiudizio da un eventuale esercizio del diritto d'accesso.



- L'art. 25 stabilisce che il **giudice amministrativo** (ovvero il TAR, in primo grado e il Consiglio di Stato in appello), in caso di diniego e sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.



NEL CASO IN QUESTIONE LA SCUOLA

- Rileva che la richiesta dei genitori è motivata da un interesse diretto, concreto e attuale che si concretizza esclusivamente nella tutela della posizione del figlio.
- Verifica che tutti gli atti amministrativi richiesti, completi e puntualmente redatti, possano essere prodotti oscurando, nel caso della consegna dei verbali, i nominativi degli altri studenti o altri dati personali eventualmente presenti o altre informazioni che possano consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto controinteressato.
- Prima di rispondere positivamente deve informare i **controinteressati**, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge 241/1990 che individua i controinteressati in "tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto **alla riservatezza**". L'esistenza di un controinteressato infatti è valutata dall'amministrazione cui è richiesto l'accesso ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 per cui: "Fer-



mo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se **individua soggetti controinteressati**, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione". Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una **motivata opposizione**, anche per via telematica, alla richiesta di accesso (di cui l'amministrazione terrà conto nel dare corso al rilascio di quanto richiesto).

- Qualora entro dieci giorni i genitori degli studenti controinteressati comunichino la loro opposizione alla ostensione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso, la scuola non potrà rilasciare le copie degli elaborati scritti dei controinteressati, pur privi dell'associazione ai dati personali identificativi degli studenti, né altri documenti a loro relativi. Si rileva, infatti, un ulteriore aspetto specificamente indicato dal **Garante della Privacy**: "poiché gli elaborati scritti delle procedure concorsuali (in questo caso



assimilabili ai compiti scritti) sono redatti di proprio pugno dai candidati, non si può escludere completamente la possibilità di re-identificare a posteriori il soggetto interessato tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia” (cfr. anche art. 4, par. I, n. 1, del Regolamento n. 2016/679/UE).

- Pertanto, a tutela della protezione della privacy e dei dati personali e nel rispetto della trasparenza degli atti, la scuola potrà accogliere la richiesta limitatamente agli atti e ai documenti che riguardano solo il percorso scolastico dello studente e che quindi potranno essere dati in copia ai richiedenti.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241, capo V** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Con la legge n. 241/1990 il diritto di accesso è subordinato alla titolarità di una situazione legittimante, identificato come “situazione giuridicamente rilevante”.

> [VAI ALLA NORMA](#)

- **Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi** che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della Legge n. 241/1990.

> [VAI ALLA NORMA](#)

- **Legge 28 novembre 2012, n. 190** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La legge 28 novembre 2012, n. 190 configura la **trasparenza dell'attività amministrativa** come “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 1, comma 15), in quanto



rappresenta uno degli strumenti essenziali per garantire la **legalità** ed il **buon andamento dell'azione amministrativa**, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse.

> [VAI ALLA NORMA](#)

- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

> [VAI ALLA NORMA](#)

- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

> [VAI ALLA NORMA](#)

- Con i **D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33** e **D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97** prevale la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo e pertanto le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione. **La trasparenza amministrativa diventa quindi accessibilità totale.**